

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 63**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 5 settembre 2006 è stata presentata istanza di conciliazione, a cura della società **REGGINA CALCIO S.p.A.** nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

#### – Oggetto:

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione d'Appello Federale, con provvedimento del 17 agosto 2006, ha comminato alla istante le sanzioni della penalizzazione di 15 punti in classifica nella stagione 2006/2007; ammenda di €. 100.000,00.

La Corte Federale, quale organo di appello, in data 26 agosto 2006, ha emesso il dispositivo di sentenza (C.U. 4/Cf) con il quale ha rigettato il gravame confermando le sanzioni comminate dalla C.A.F..

La ricorrente lamenta la irragionevolezza della sanzione comminata dalla Corte Federale anche in considerazione del fatto che la Reggina Calcio S.p.A. risponde a titolo di responsabilità oggettiva per fatto di terzi.

Evidenzia inoltre la ricorrente che la squadra non ha comunque mai ricevuto favori arbitrali a seguito dell'intervento del suo legale rappresentante.

#### – Pretese:

Eliminazione delle sanzioni irrogate dalla Corte Federale o, in subordine, riduzione degli effetti afflittivi al fine di renderli adeguati alla reale gravità e consistenza delle violazioni sportive accertate.

Si rende noto che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI ha fissato il giorno 15 settembre 2006, ore 12.00, quale termine perentorio entro il quale un terzo che abbia un interesse individuale o diretto nella controversia possa proporre, ai sensi dell'art. 5.10 del Regolamento della Camera, motivata istanza di intervento nel procedimento in premessa.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2006**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Guido Rossi